

Garanzia Convenzionale Citizen

Condizioni e termini

L'acquisto del suo orologio è tutelato dalle norme e dalle garanzie previste a favore del Consumatore dalle disposizioni del Codice di Consumo (D.Lgs 206/2005).

Alle tutele di legge sopraccitate, Citizen Watch Italy S.p.A. ("Citizen") aggiunge la garanzia convenzionale che mette a disposizione dei Consumatori, nei modi e nei limiti sottoindicati, un servizio di assistenza e riparazione presso i Centri Assistenza Autorizzata Citizen.

Si tratta di una garanzia convenzionale prestata dal produttore che prevede diritti aggiuntivi rispetto a quella legale che vincola il venditore, e che pertanto non pregiudica i diritti del consumatore ai sensi della garanzia legale di conformità dei beni di consumo prevista dagli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005).

La Garanzia convenzionale ha validità 24 mesi e decorre dalla data di acquisto risultante dallo scontrino fiscale, che deve essere riportata sul certificato di garanzia. Citizen si riserva la facoltà di non accettare garanzie non corredate dallo scontrino d'acquisto.

La Garanzia convenzionale è valida per orologi acquistati in Italia e presentati per il ripristino ad un Centro Assistenza Autorizzato Citizen in Italia. Qualora la presentazione per il ripristino avvenga in un altro Paese, il termine di garanzia sarà di 12 (dodici) mesi (anziché ventiquattro) dalla data di acquisto.

La Garanzia convenzionale è ritenuta valida se correttamente compilata in tutte le sue parti, completa di:

- timbro e sottoscrizione del Punto Vendita che ha provveduto alla vendita e alla consegna dell'orologio
- referenza dell'orologio
- data di acquisto

La Garanzia Convenzionale è riconosciuta valida solo se timbrata e sottoscritta da un Punto Vendita appartenente alla rete di distribuzione selezionata Citizen per il territorio italiano (l'elenco dei rivenditori è disponibile alla sezione "Punti Vendita" del presente sito).

La Rete Assistenza Citizen non accetterà garanzie convenzionali mancanti dei dati richiesti o attivate con Timbro e Firma da parte di venditori non appartenente alla rete di distribuzione Citizen selezionata per il territorio italiano. Eventuali incompletezze od errori possono comportare, secondo la valutazione di Citizen, la perdita della garanzia convenzionale. Gli interventi e le riparazioni potranno essere effettuati esclusivamente a cura del personale tecnico qualificato dei Centri Assistenza Autorizzata Citizen. La consegna del prodotto per il ripristino dovrà essere effettuata direttamente presso un Centro Assistenza Autorizzato Citizen ovvero presso un Punto Vendita Citizen. La denuncia di eventuali anomalie si intende effettuata all'atto della presentazione del prodotto per il ripristino. Il ripristino del prodotto potrà avvenire, a scelta di Citizen, mediante riparazione o sostituzione, ritenuti i criteri valutati dell'art.1519 quater c.c. I tempi dell'intervento saranno quelli ordinari secondo l'organizzazione del lavoro dei Centri Assistenza Autorizzata Citizen, nonché le caratteristiche dell'orologio e la tipologia del difetto: orologi ad alto contenuto tecnologico potranno richiedere tempi più lunghi. La Garanzia convenzionale non avrà efficacia, ed il prodotto sarà quindi fuori garanzia, nel caso di interventi, riparazioni o manomissioni ad opera di personale non appartenente ai Centri Assistenza Autorizzata Citizen.

Senza che ciò si configuri come limitazione di altre esclusioni, la garanzia non potrà essere invocata in caso di malfunzionamenti dovuti a:

- uso non conforme alle istruzioni riportate nei relativi Manuali di Istruzione (se il modello ne è dotato) e/o alle indicazioni riportate nelle Informazioni Generali d'Uso riportate nel seguito e/o comunque alle generali e comuni modalità d'uso del prodotto orologio;
- urti, fuoco, liquidi e gas corrosivi o comunque qualsiasi elemento dannoso per i materiali dell'orologio;
- infiltrazioni d'acqua nei casi in cui l'orologio non abbia alcun grado di impermeabilità ovvero il grado di impermeabilità indicato sull'orologio non venga rispettato nell'uso;
- danni al vetro, alla cassa, al bracciale (o cinturino), alla chiusura dello stesso e a qualsiasi altra parte esterna dovuti all'uso.

La batteria (se presente) è inserita al momento della produzione dell'orologio. La durata di funzionamento della batteria potrà essere più breve di quanto indicato nel Manuale di Istruzione. Per la particolare natura del prodotto e per le variabili del suo utilizzo, la durata di funzionamento della batteria non è garantita.

La Garanzia convenzionale Citizen non opera nei casi in cui sono escluse o comunque non operano le garanzie di legge

Dove rivolgersi.

In caso di necessità di intervento tecnico per anomalia di funzionamento del prodotto, il Consumatore potrà rivolgersi:

- presso il Concessionario presso cui è stato acquistato l'orologio, richiedendo l'inoltro al Centro Assistenza Tecnica Autorizzata Citizen
- presso qualsiasi Concessionario ufficiale Citizen, richiedendo l'inoltro al Centro Assistenza tecnica Autorizzata Citizen
- presso la rete Centri Assistenza Tecnica Autorizzata Citizen

Tutti i Centri Assistenza Autorizzata Citizen rilasciano idonea documentazione relativa all'intervento effettuato, sia per interventi effettuati in regime di garanzia che per interventi onerosi; richiedere sempre tale documentazione al momento del ritiro dell'orologio riparato.

Informazioni generali d'uso

Al fine di un migliore e più appropriato impiego dell'orologio, richiamiamo l'attenzione sulle seguenti avvertenze d'uso, valide in generale per tutti gli orologi, oltre a ricordare l'osservanza delle indicazioni specifiche riportate sul Manuale di istruzione (per gli orologi per i quali è previsto).

Materiali impiegati.

Citizen utilizza materiali di prima qualità nella fabbricazione dei propri orologi. Rammentiamo tuttavia che materiali diversi (Ex:plastiche, resine, acciaio, etc.) hanno resistenza diverse e sopportano sollecitazioni d'uso diverse. Vi preghiamo pertanto di prestare attenzione sulla modalità d'uso del vostro orologio allo scopo evitare uno stress dei materiali superiore al normale.

Pulizia e manutenzione.

E' consigliabile, anche in base alle modalità d'uso dell'orologio, effettuare delle periodiche manutenzioni di pulizia e revisione dello stesso.

Orologi Eco Drive.

Prestare particolare attenzione alle indicazioni riportate sul libretto delle istruzioni relativamente alla carica iniziale dell'orologio, in particolare ai tempi e alla modalità di carica. Vanno comunque osservate le indicazioni specifiche al riguardo riportate dai Manuali di Istruzione.

Smaltimento del prodotto.

Il prodotto è soggetto a smaltimento speciale alla fine del ciclo di vita. Non deve essere considerato come normale rifiuto domestico, ma deve essere smaltito presso i punti di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto forniranno informazioni più dettagliate circa lo smaltimento ed il riciclaggio di questo prodotto. In questo modo si contribuisce ad evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute. L'inosservanza di questa norma rende passibili delle sanzioni previste dalla legge. Citizen Watch Italy S.p.A. effettua lo smaltimento ed il riciclo dei propri prodotti a fine vita tramite la partecipazione al consorzio Re.Media che gestisce lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche in osservanza delle norme vigenti.

Impermeabilità e resistenza all'acqua.

Verificare sempre quanto indicato sul fondello o sul quadrante dell'orologio per identificare con esattezza il grado di resistenza all'acqua dell'orologio. In particolare è richiesta la massima attenzione nel sottoporre l'orologio a condizioni d'uso in presenza di acqua erogata in forma di getto a pressione (rubinetti, doccia, pompa od altro) per durate anche brevi ma di forte intensità, in particolare con acqua ad elevate temperature. Per i Modelli Cronografo (o comunque dotati di pulsanti a pressione) prestare particolare attenzione all'involontaria pressione dei pulsanti e alla movimentazione della corona in presenza di acqua.

Codice di consumo

Alcune informazioni tratte da Il Codice di Consumo - Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 Codice del consumo - Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo - (Titolo III Capo I).

La legge.

In data 6 settembre 2005 è stato promulgato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge "CODICE DEL CONSUMO" che unifica le norme di legge in materia di vendita al consumo.

La garanzia legale.

La garanzia legale copre i difetti di conformità esistenti all'atto della consegna, vale a dire i difetti esistenti nel bene e che si manifestano nell'arco dei 24 mesi, con esclusione dei difetti sopravvenuti. Il diritto alla garanzia potrà essere azionato dal "consumatore" soltanto nei confronti della sua controparte ossia il "venditore".

Precedentemente già il D.L. n.24 del 2 febbraio 2002, in vigore dal 23 marzo 2002, aveva recepito e tramutato in legge la direttiva Europea n. 1999 / 44/ CE modificando l'art. 1519 del Codice Civile con un apposito paragrafo intitolato "DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO", introducendo gli artt. da 1519-bis a 1519-nonies.

I beni.

La categoria dei beni che rientrano nella sfera di applicazione della nuova disciplina comunitaria riguarda esclusivamente beni di consumo.

Le parti.

La direttiva si applica esclusivamente ai rapporti contrattuali tra venditori professionali e consumatori-acquirenti persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nell'ambito della propria attività professionale. Non sono definiti consumatori le persone giuridiche, gli enti (associazioni, fondazioni, ecc.), le persone fisiche qualificabili quali "professionisti". La nuova disciplina è destinata esclusivamente alla tutela dei consumatori in tutti i casi di compra-vendita che si venga ad instaurare tra una parte (acquirente) che sia un "consumatore" ed un'altra (venditore) che agisca per scopi imprenditoriali.

Conformità del contratto (Art. 129).

La direttiva introduce una riforma sostanziale nel rapporto di compra-vendita: il principio di CONFORMITÀ DEL CONTRATTO ossia una obbligazione di carattere contrattuale di consegnare al "consumatore" beni conformi al "contratto di vendita". Non si tratta più, dunque, di stabilire secondo i criteri tradizionali del diritto della garanzia legale (previsto e disciplinato dalla legge) se un bene presenti o meno "vizi occulti", "difetti di funzionamento" ecc. si tratta invece di stabilire se un bene di consumo risulti o meno essere conforme al contratto di vendita.

Requisiti di conformità.

Si presume che i beni siano conformi al contratto ove "idoneità all'uso normale" si intende l'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo. "Idoneità particolari" si intendono quelle illustrate dal venditore e a conoscenza del consumatore.

I termini di garanzia (Art. 132).

La nuova disciplina introduce il nuovo termine di "prescrizione" (che in Italia era di un anno dalla consegna del bene) che viene portato a due anni. La denuncia di difformità del prodotto deve essere effettuata dal consumatore entro due mesi dalla data in cui il difetto di conformità si è manifestato. Se il "difetto di conformità" si manifesta entro sei mesi dalla consegna del bene, il difetto si presume essere originario del prodotto (salvo prova contraria) e, come tale, riconducibile alla sfera di responsabilità del "venditore". Se il "difetto di conformità" si manifesta oltre i sei mesi l'onere di provare il "difetto di conformità" e la data di manifestazione spetta al consumatore.

I diritti del consumatore (Art. 130).

In caso di "difetto di non conformità" il "consumatore" potrà richiedere, a propria scelta, la riparazione o la sostituzione del bene, sempre che il rimedio prescelto (ad esempio sostituzione del prodotto invece della semplice riparazione) non sia impossibile o eccessivamente oneroso e sproporzionato. In ogni caso il consumatore non deve sostenere alcuna spesa, né di materiali, né di manodopera, né di spedizione, né di altro. Qualora i due rimedi falliscano, il consumatore potrà azionare i due "rimedi residuali" della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto.

La garanzia convenzionale (Art. 133).

Fatto salvo i diritti derivanti dalla garanzia legale, la GARANZIA CONVENZIONALE è una garanzia che offre ulteriori benefici rispetto a quella legale, vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima (ne deriva che il venditore può solo promettere diritti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge).